

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5329

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRANTI, ANDREA ORLANDO, ROSSOMANDO

Modifiche agli articoli 407 e 412 del codice di procedura penale in materia di termine per le determinazioni del pubblico ministero relative all'esercizio dell'azione penale

Presentata il 28 giugno 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — La questione dei tempi di durata dei processi è di centrale importanza in vista di un recupero, non più procrastinabile, di efficienza e di credibilità del sistema giudiziario.

Non si tratta certo di una questione soltanto interna al settore della giustizia, perché lungaggini interminabili e arretrati di contenzioso ingestibili (questo specie per la giustizia civile) sono divenuti fattori macroeconomici che giustificano le scelte del mondo imprenditoriale, in particolare degli imprenditori esteri i cui capitali potrebbero oggi contribuire non poco al riavvio di meccanismi di crescita, di non allocare risorse e di non intraprendere attività nel nostro Paese.

Ma l'ostacolo non è più solo la giustizia civile: fino ad oggi, e da vari anni, il problema dei tempi della giustizia penale è stato guardato da una prospettiva che ha impedito di predisporre soluzioni efficaci e

di lungo periodo e i diritti dei cittadini che hanno necessità di una giustizia dai tempi ragionevoli sono tuttora per la gran parte in attesa di riconoscimento e di protezione.

È dunque alla «buona politica» che occorre affidarsi, perché di soluzioni tecniche da porre in campo con probabile successo, ve ne sono più di una.

La presente proposta di legge vuole fornire una risposta concreta ai tempi della giustizia penale che non sacrifichi l'esigenza dello svolgimento dei processi e dell'effettività della pena partendo dalla fondamentale e necessaria semplificazione di alcune forme processuali, ancora troppo macchinose, cercando di fornire una risposta adeguata alla necessità diffusamente avvertita di prevedere un termine massimo al pubblico ministero per le sue determinazioni in ordine all'azione penale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 407 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *3-bis*. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini o dalla scadenza del più ampio termine di cui all'articolo 415-*bis*, comma 4. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni »;

b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 è sostituito dal seguente: « Il procuratore generale presso la corte d'appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-*bis*, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari ».

